

# Strategia cantonale di supporto alle start-up innovative

## Premiazione dell'innovazione e incentivi fiscali: normativa e prime esperienze



**Sharon Cina**

Avvocato,  
Perito fiscale presso i Servizi centrali  
della Divisione delle contribuzioni

**Disclaimer:** l'autrice si esprime a titolo personale e non vincola in nessun modo la Divisione delle contribuzioni.

*Dal 1° gennaio 2018, il Canton Ticino offre incentivi fiscali per aiutare le nuove realtà innovative (start-up), con un potenziale ad alto valore aggiunto, a svilupparsi sul nostro territorio: per gli investitori, il Cantone offre la defiscalizzazione degli investimenti effettuati in queste società e per le società stesse, che adempiono ai requisiti per poter essere considerate start-up innovative, offre l'esenzione dall'imposta per i doni da queste ricevuti, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale e l'esonero dall'imposta immobiliare minima.*

I. Il contesto .....	470
II. Il Messaggio sulla riforma fiscale e sociale.....	470
III. Il concetto di start-up ai sensi dell'art. 5a RLT .....	471
IV. I singoli incentivi fiscali.....	471
A. La defiscalizzazione degli investimenti effettuati da persone fisiche nelle start-up.....	472
B. L'esenzione dell'imposta di donazione per le start-up ...	473
C. La riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle start-up.....	473
D. La modifica delle condizioni per l'esonero dell'imposta immobiliare minima .....	473
V. Questioni pratiche.....	473

### I. Il contesto

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)[1]. Le nuove norme ivi contenute relative alla deduzione maggiorata per costi di ricerca e sviluppo (implementata al nuovo art. 73a della Legge tributaria [LT; RL 640.100]) e per il cd. *patent box* (inserito ai nuovi artt. 67a e 67b LT) sono entrambe misure previste dal legislatore federale che premiano la ricerca e l'innovazione. La RFFA si inserisce infatti in un *trend* internazionale[2]

[1] RU 2019 2319.

[2] Mi riferisco in particolare alle discussioni della Svizzera con l'Unione europea (UE) nell'ambito dell'abolizione degli statuti fiscali privilegiati e alla

dove la creazione di valore, e dunque la ricerca e sviluppo, ha assunto viepiù importanza negli ultimi anni.

Per quanto attiene alla politica dell'innovazione, il Canton Ticino si è già dotato negli ultimi anni di una chiara e ampia politica in favore dell'innovazione. Dalle diverse politiche e leggi settoriali, in particolare la politica economica regionale e la Legge per l'innovazione economica (LInn; RL 900.100), interamente rivista nel 2015, al pacchetto di misure per l'implementazione a livello cantonale della RFFA nel quale è stato dato ampio risvolto all'incentivazione della ricerca e dell'innovazione, fissando la percentuale di sgravio permessa per il *patent box* e la deduzione maggiorata al massimo del consentito[3].

In questo contesto si inseriscono anche gli incentivi fiscali per le *start-up* contenuti nel Messaggio del Consiglio di Stato sulla riforma fiscale e sociale, n. 7417, del 15 settembre 2017, ed entrati in vigore il 1° gennaio 2018. Questi incentivi sono stati pensati per sostenere la nascita, lo sviluppo e la crescita in Canton Ticino di progetti ad alto valore aggiunto da parte di *start-up* meritevoli e innovative con sede nel nostro Cantone[4].

### II. Il Messaggio sulla riforma fiscale e sociale

Con il Messaggio n. 7417 il Consiglio di Stato ha proposto al Parlamento una serie di misure per migliorare la competitività fiscale del Canton Ticino nel raffronto intercantonale. In particolare, si è ritenuto necessario intervenire sostanzialmente su tre assi:

partecipazione della Svizzera al progetto *Base erosion and profit shifting* (BEPS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

[3] BU 2020 7.

[4] Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Ticino sulla riforma cantonale fiscale e sociale, n. 7417, del 15 settembre 2017, in: <https://www3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-615487177311.pdf> (consultato il 25.08.2021). Le norme, in vigore dal 1° gennaio 2018, sono state pubblicate in: BU 2018 213.

- 1) la riduzione dell'onere fiscale a carico del capitale delle persone giuridiche,
- 2) la riduzione dell'onere fiscale a carico della sostanza delle persone fisiche e
- 3) l'incentivazione all'investimento nelle società *start-up* innovative.

Per quanto attiene al punto 3), a partire dal 1° gennaio 2018 si segnala l'introduzione delle seguenti normative fiscali:

- a) la defiscalizzazione degli investimenti effettuati da persone fisiche nelle *start-up* (art. 37c LT);
- b) l'esenzione dall'imposta di donazione per le *start-up* (art. 155 cpv. 4 LT);
- c) la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale per le *start-up* (art. 87 cpv. 1<sup>bis</sup> LT);
- d) la modifica delle condizioni per l'esenzione dall'imposta immobiliare minima (art. 89 LT).

Tutte le agevolazioni di cui alle lett. a)-d), indicate poc'anzi, sono concesse unicamente nei primi tre periodi fiscali in cui la *start-up* adempie i requisiti posti dalla LT e dal relativo regolamento di applicazione (RLT; RL 640.110) per essere considerata tale. L'anno in cui adempie i requisiti (ad es. vincita del premio) conta come primo periodo fiscale.

Nella LT, la *start-up* è definita come essere una società di capitali o cooperativa innovativa. Le condizioni affinché una tale società venga considerata innovativa e, dunque, venga considerata una *start-up* ai fini della normativa che ci riguarda, sono previste dall'art. 5a RLT. Nel Messaggio n. 7417 era già precisato che le *start-up*, definite nella LT come "società di capitali o cooperative innovative", sono unicamente società di capitali o cooperative che sono state selezionate o premiate nell'ambito di determinati programmi o concorsi cantonali, nazionali o internazionali per *start-up*, nei quali hanno presentato le loro idee innovative meritevoli. La lista di questi programmi e premi è stata infatti pubblicata all'art. 5a cpv. 1 RLT.

### III. Il concetto di *start-up* ai sensi dell'art. 5a RLT

Gli incentivi fiscali oggetto di queste misure sono pensati per *start-up* che hanno già superato la fase iniziale, detta "seed", cioè di raccolta del capitale iniziale – spesso tramite investitori istituzionali e acceleratori d'impresa – e sono pronte ad affrontare la fase successiva, detta "venture", ossia di ingresso sul mercato e di accesso al capitale di rischio. Altre caratteristiche rilevanti auspicate per le *start-up* che beneficiano di queste misure sono la presenza di un *business plan* solido, la predisposizione a crescere a livello internazionale, e infine, un grado d'innovazione accreditato tramite criteri oggettivi e specifici.

Ai fini fiscali, l'art. 5a cpv. 1 RLT indica che una *start-up* può essere considerata innovativa e, dunque, eleggibile per gli incentivi fiscali se:

- 1) è già costituita in forma di società di capitali o di cooperativa al momento in cui

2) adempie ad uno dei seguenti criteri:

- a) riceve un premio a uno dei seguenti concorsi: (i) "start up award" promosso dalla Fondazione W.A. de Vigier; (ii) "Swiss economic award" promosso dallo Swiss economic Forum; (iii) è tra le dieci finaliste del programma Boldbrain (ex StartCup Ticino); (iv) conclude la partecipazione ad un intero programma tra i seguenti: Innosuisse Startup coaching (ex CTI Start-up/CTI Label), Venture Kick, Kickstart Accelerator, Masschallenge;
- b) la società TiVenture SA, detenuta da Banca Stato, o la fondazione Swiss Entrepreneurs Foundation, Berna, acquisisce una partecipazione nel capitale azionario o sociale della *start-up*;
- c) la *start-up* è stata accreditata come *spin-off* ufficiale da uno dei due politecnici federali.

Le possibilità di accreditamento quale *start-up* innovativa ammesse dal RLT sono il frutto di una mappatura delle più importanti istituzioni, concorsi e programmi di accelerazione attivi in Canton Ticino e a livello nazionale al momento del varo delle nuove misure fiscali. Essi includono iniziative che concorrono a rafforzare le *start-up* e a prepararle adeguatamente alle fasi di crescita e consolidamento successive. Sono state, invece, volutamente escluse dai criteri di accreditamento le iniziative gestite con logiche puramente privatistiche rivolte al profitto (per es. i fondi d'investimento), rispettivamente quelle eminentemente locali o regionali.

Ai fini del riconoscimento quale *start-up* innovativa non è necessario che la società sia stata costituita *ex novo* di recente. Rilevante, per legge, è infatti unicamente l'adempimento da parte della società di uno dei requisiti elencati al punto 2) qui sopra: l'adempimento di uno o più di questi requisiti la rendono per definizione una *start-up* indipendentemente dalla data della sua costituzione a Registro di commercio.

### IV. I singoli incentivi fiscali

Come indicato in entrata, lo scopo delle diverse misure introdotte dal 1° gennaio 2018 è incentivare quanto più possibile gli investimenti nelle *start-up* innovative. Analizzando, infatti, le problematiche più comuni a cui devono fare fronte, è apparso chiaro che la raccolta dei capitali per finanziare l'attività, sia uno dei temi più importanti affinché le buone idee non cadano nel vuoto.

Le singole misure introdotte mirano pertanto a facilitare alle *start-up*, considerate innovative, il recupero di finanziamenti<sup>[5]</sup> e cercano contemporaneamente di non gravare eccessivamente i capitali così raccolti con un'imposizione che a questo stadio dello sviluppo dell'idea innovativa potrebbe risultare gravosa da un punto di vista economico<sup>[6]</sup>.

[5] Cfr., *infra*, cap. IV.A. IV.B.

[6] Cfr., *infra*, cap. IV.C. IV.D.

**A. La defiscalizzazione degli investimenti effettuati da persone fisiche nelle start-up**

L'art. 37c LT, la misura più importante di questo pacchetto in termini di aiuto economico alle *start-up*, prevede la possibilità di ottenere uno sgravio per investimenti effettuati da persone fisiche, assoggettate in Cantone Ticino, che investono in *start-up* anch'esse con sede o amministrazione effettiva nel nostro Cantone.

Per poter beneficiare della misura non è necessario essere già detentore dei diritti di partecipazione nella *start-up*. È possibile, infatti, acquisire i diritti di partecipazione direttamente con l'investimento, tramite la liberazione dei diritti di partecipazione nella *start-up* stessa. Tuttavia, anche investimenti sotto forma di apporti, aggi, doni e versamenti a fondo perso effettuati da chi è, invece, già detentore di diritti di partecipazione qualificano per la misura. Per poter qualificare, gli investimenti devono:

- provenire dalla sostanza privata di una persona fisica assoggettata illimitatamente in Cantone Ticino;
- corrispondere ad un minimo di fr. 50'000 per periodo fiscale (art. 37c cpv. 3 LT);
- non devono superare, per periodo fiscale, l'80% del reddito imponibile dell'investitore nel nostro Cantone, né superare l'ammontare massimo stabilito dal Consiglio di Stato (importo complessivo massimo). Oltre tali limiti la tassazione separata non viene concessa.

La misura prevede che i redditi, equivalenti per importo agli investimenti effettuati nelle *start-up*, siano imposti separatamente con un'imposta annua intera dell'1%. La differenza tra il totale del reddito imponibile nel Cantone e l'importo equivalente all'investimento passibile di tassazione separata viene imposta ordinariamente con l'aliquota corrispondente alla totalità dei redditi.

Vediamo meglio il funzionamento con qualche esempio.

**Tabella 1:** Esempio di tassazione separata in caso di investimento in società innovative

**Esempio:** il signor X ha investito le seguenti somme nelle seguenti *start-up* nei seguenti anni

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Start-up A	fr. 50'000.-		fr. 20'000.-			
Start-up B			fr. 20'000.-			
Start-up C				fr. 10'000.-		
Start-up D				fr. 30'000.-	fr. 80'000.-	
Start-up E						fr. 230'000.-
Start-up F		fr. 100'000.-	fr. 10'000.-			
<b>Totale (min. fr. 50'000.-)</b>	<del>fr. 50'000.-</del>	<del>fr. 100'000.-</del>	<b>fr. 50'000.-</b>	<b>fr. 40'000.-</b>	<b>fr. 80'000.-</b>	<del>fr. 230'000.-</del>
Reddito imponibile sig. X	fr. 200'000.-	fr. 180'000.-	fr. 250'000.-	fr. 220'000.-	fr. 300'000.-	fr. 260'000.-
Agevolazione max. 80% reddito imp.			fr. 200'000.-		fr. 240'000.-	fr. 208'000.-
Tassazione agevolata (con aliquota 1%) dell'importo equivalente all'investimento qualificante del sig. X?			Sì per 50'000.-		Sì per 80'000.-	Sì ma solo per 208'000.-
Reddito imposto ordinariamente	fr. 200'000.-	fr. 180'000.-	fr. 200'000.-	fr. 220'000.-	fr. 220'000.-	fr. 52'000.-
All'aliquota corrispondente a	fr. 200'000.-	fr. 180'000.-	fr. 250'000.-	fr. 220'000.-	fr. 300'000.-	fr. 260'000.-

Come già sottolineato, le agevolazioni fiscali sono concesse dal 1° gennaio 2018 e unicamente durante i primi tre periodi fiscali a partire dal momento in cui la *start-up* adempie i requisiti posti dalla LT e dal RLT. Rilevanti per il calcolo degli anni di computo sono, dunque, i periodi fiscali della *start-up* stessa non dell'eventuale investitore.

*Esempio 1:* una società tiene i conti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il 5 febbraio 2019 vince un premio che rientra nell'art. 5a RLT. Un investitore effettua un versamento il 18 gennaio 2019. Ne consegue che il premio è stato vinto dalla società nel suo periodo fiscale 2019 in quanto i conti per il periodo fiscale 2019 verranno chiusi dalla società il 31 dicembre 2019. Per gli investitori (persone fisiche) faranno stato pertanto i versamenti effettuati nei periodi fiscali 2019-2021. L'investimento effettuato il 18 gennaio 2019 qualifica pertanto per la misura.

*Esempio 2:* una società tiene i conti dal 1° marzo al 28 febbraio di ogni anno e il 5 giugno 2019 vince un premio che rientra nell'art. 5a RLT. Un investitore effettua un versamento il 18 gennaio 2019. Ne consegue che il premio è stato vinto dalla società nel periodo fiscale 2020 in quanto la data di vincita del premio per la società ricade nel suo periodo fiscale 2020. I conti della società per il periodo fiscale 2020 verranno, infatti, chiusi dalla società il 28 febbraio 2020. Per gli investitori (persone fisiche), faranno stato gli investimenti effettuati nell'arco del periodo fiscale della società 2020-2022. In questo caso, l'investimento effettuato il 18 gennaio 2019 non qualifica per la misura essendo stato effettuato nel corso di un periodo fiscale precedente alla vincita del premio.

Onde evitare atteggiamenti abusivi ed effetti non voluti, l'art. 37c cpv. 5 LT contiene una serie di disposizioni antiabuso. Nel caso in cui le seguenti condizioni dovessero verificarsi, l'autorità fiscale avrebbe la possibilità di intervenire con una procedura di recupero d'imposta. Le fattispecie ritenute elusive riguardano i seguenti casi di:

- a) distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.);
- b) rimborso (anche parziale) dell'investimento;
- c) cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di capitali o della cooperativa innovativa;
- d) riduzione di capitale con rimborso agli investitori;
- e) recesso o un'esclusione dell'investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa;
- f) abbandono del territorio cantonale da parte della società di capitali o cooperativa innovativa (*start-up*), prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui ha beneficiato dell'agevolazione ai sensi della legge.

### B. L'esenzione dell'imposta di donazione per le start-up

A differenza della disposizione del punto precedente, che ha per oggetto il trattamento fiscale privilegiato degli investimenti effettuati dai detentori di diritti di partecipazione nelle proprie *start-up*, la presente misura concerne l'esenzione delle liberalità effettuate alle *start-up* da parte di terzi.

Secondo la prassi in vigore sino al 31 dicembre 2017, se un terzo indipendente versa un importo a fondo perso a favore di una società di capitali di cui non è né azionista, né persona vicina, e l'operazione non è accettata dall'autorità fiscale quale risanamento, si è in presenza di una liberalità, che viene in linea di principio assoggettata come donazione nei confronti degli azionisti della società (e non della società stessa). Qualora gli azionisti della società ricevente non fossero conosciuti, sino al 31 dicembre 2017 si procedeva ad intimare la tassazione al donante. In tal caso il donante veniva reso personalmente responsabile del pagamento dell'imposta di donazione<sup>[7]</sup>. Trattandosi di una liberalità effettuata da un terzo, l'operazione poteva venir assoggettata come donazione tra "non parenti", la cui aliquota poteva arrivare fino al 41% del valore dei beni ricevuti.

L'introduzione dell'art. 155 cpv. 4 LT determina un nuovo caso di esenzione dall'imposta di donazione per liberalità in favore di *start-up*. Il versamento a fondo perso (esenzione oggettiva) corrisposto da un terzo indipendente non è più soggetto all'imposta di donazione.

Per evitare abusi, prendendo spunto dall'art. 11 LInn, in relazione al recupero d'imposta per le aziende che hanno ricevuto un *tax holiday* e lasciano il territorio cantonale prima del decorso di un determinato periodo, è stata inserita nella

Legge un'analoga norma che impone il recupero d'imposta nel caso in cui la *start-up* abbandoni il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio dell'esonero (ergo prima del decorso di otto periodi fiscali dalla vincita del premio, dalla fine della partecipazione al programma, ecc.).

### C. La riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle start-up

In base all'odierno ordinamento, tutte le società di capitali e le cooperative sono obbligate a corrispondere un'imposta cantonale sul capitale dell'1,5%, alla quale deve essere aggiunta la relativa imposta comunale.

Con l'introduzione del nuovo art. 87 cpv. 1<sup>bis</sup> LT l'imposta sul capitale delle *start-up* è stata ridotta allo 0,01% del capitale imponibile.

Anche qui, per evitare abusi, è stata inserita una norma analoga a quella dell'art. 155 cpv. 4 LT visto in precedenza.

### D. La modifica delle condizioni per l'esonero dell'imposta immobiliare minima

Nella sua formulazione sino al 31 dicembre 2017, l'art. 89 LT esentava dal pagamento dell'imposta immobiliare minima tutte le società di capitali di "*nuova costituzione*" – ma non le cooperative – per l'anno di fondazione e i due anni fiscali seguenti se non risultano da una trasformazione.

Per evitare confusione con il nuovo concetto di *start-up*, il legislatore ha deciso di sostituire nella LT il concetto esistente di "*nuova costituzione*" con il concetto di "*società di capitali o cooperativa innovativa*", ossia di *start-up*. Con la nuova formulazione sono pertanto esentate dall'imposta immobiliare minima tutte le *start-up* che possiedono un immobile. Determinante ai fini dell'esonero non è più la nuova costituzione (iscrizione a registro di commercio), bensì la selezione o la premiazione ai programmi e concorsi menzionati precedentemente.

### V. Questioni pratiche

L'Ufficio dell'amministrazione e del *controlling* della Divisione dell'economia (in seguito UAC) è l'ufficio competente per il rilascio delle attestazioni che certificano la vincita di un premio, la partecipazione ad un programma, ecc. e che devono imperativamente essere allegate alla dichiarazione fiscale per poter ottenere le relative agevolazioni.

Le attestazioni sono rilasciate alle aziende menzionate che adempiono i requisiti previsti dalla LT su loro richiesta. Esse sono tenute a fornirne copia agli investitori che adempiono i requisiti. In casi eccezionali e su comprova di un interesse degno di protezione, l'UAC potrà rilasciare copia delle attestazioni direttamente anche agli investitori.

Le aziende che ritengono di adempiere ai requisiti posti dall'art. 5a cpv. 1 RLT possono chiedere all'UAC l'attestazione seguendo la procedura prevista nella Direttiva "*Certificazione adempimento requisiti art. 5a cpv. 1 Regolamento LT*".

[7] VITTORIO PRIMI, *Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantionale e internazionale*, Agno 1995, p. 156.

Il periodo di agevolazione fiscale si estende per tre anni a partire dal periodo fiscale in cui l'azienda ha adempiuto il criterio per il quale ha ottenuto dall'UAC l'attestato di *start-up* innovativa. Tuttavia, va evidenziato che al verificarsi di un nuovo requisito (nuovo premio, programma o nuova partecipazione da parte di *TiVenture* o della fondazione *Swiss Entrepreneurs Foundation*, rispettivamente accreditamento da parte di uno dei due politecnici federali), la *start-up* può chiedere all'UAC una nuova certificazione, che verrà quindi ad estendere per un numero di periodi fiscali conseguente, l'agevolazione fiscale in oggetto.